



ORDINANZA N. 170 DEL 24 dicembre 2009

Regolamentazione delle deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per gli esercizi commerciali al dettaglio. Anno 2010.

I L S I N D A C O

Visto l'articolo 80 della Legge Regione Toscana 07/02/2005, n°28, recante "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti";

Considerato che in data 21 dicembre si sono riunite le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori ed i comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val D'Arno, Santa Croce Sull'Arno, Santa Maria a Monte, San Miniato, secondo quanto previsto dall'articolo 80, commi 5, 6, 7 e 8 della Legge Regione Toscana n°28/05, nell'ambito del tavolo di concertazione istituito e regolamentato da apposito protocollo sottoscritto nella stessa data;

Dato atto che a seguito della concertazione di cui sopra, effettuata la ricognizione della situazione esistente sul territorio dei comuni citati, sono stati riconfermati sostanzialmente i principi ed i criteri per l'individuazione delle festività e domeniche di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva già previste negli anni precedenti e cioè:

- Centro Storico: Apertura per tutte le domeniche e festività ad esclusione dei giorni: 1 gennaio – Pasqua – Lunedì dell'Angelo – 25 aprile – 1 maggio – 15 agosto – 25 e 26 dicembre, fatto salvo particolari occasioni, usi e consuetudini locali.
- Su tutto il rimanente territorio del Capoluogo e delle Frazioni: n. 15 domeniche/festività di deroga, delle quali n. 4 individuate nel modo seguente:
 - 1° domenica dei saldi estivi
 - 1° domenica dei saldi invernali
 - Domenica prima di Pasqua;
 - Ultima domenica di novembre;

per le restanti 11 domeniche / festività il comune provvederà ad individuarle ogni anno, unitamente al tavolo di concertazione;

Considerato che, per l'anno 2010, le 11 domeniche sopra ricordate sono state individuate e definite nel corso della seduta del tavolo di concertazione del 21 dicembre u.s.;

Ritenuto pertanto necessario approvare apposito atto, al fine di stabilire il calendario delle domeniche e festività di apertura degli esercizi commerciali, per l'anno 2010;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 177 del 29/12/2008 ad oggetto "Domeniche e festività di deroga all'obbligo di chiusura per le attività di commercio al dettaglio in sede fissa - nuove disposizioni" e quanto disposto dalla normativa vigente in materia di orari degli esercizi commerciali;

VISTA la L.R. Toscana n° 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 01/04/2009 n. 15/R;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DISPONE

l'apertura facoltativa per i commercianti del settore alimentare e non alimentare nei seguenti giorni festivi dell'anno **2010, oltre il mese di dicembre:**

NEI CENTRI STORICI:

- ◆ **TUTTE LE DOMENICHE E FESTIVITÀ CON LE SEGUENTI ECCEZIONI:** 1° gennaio (Capodanno), Pasqua, 5 Aprile Lunedì dell'Angelo (**escluso** il centro storico di S. Maria a Monte in quanto festa Patronale: Festa in onore della Beata Diana Giuntini), 25 Aprile (festa della Liberazione), 1° Maggio (festa dei Lavoratori), 15 Agosto (Ferragosto), 25 Dicembre (Natale), 26 dicembre (Santo Stefano),

SU TUTTO IL RIMANENTE TERRITORIO COMUNALE:

- ◆ **3 GENNAIO,**
- ◆ **10 GENNAIO,** (prima domenica dopo l'inizio dei saldi invernali)
- ◆ **14 FEBBRAIO,**
- ◆ **14 MARZO,**
- ◆ **21 MARZO**
- ◆ **28 MARZO** (domenica delle Palme)
- ◆ **11 APRILE,**
- ◆ **9 MAGGIO,**
- ◆ **13 GIUGNO,**
- ◆ **4 LUGLIO,**
- ◆ **11 LUGLIO,** (prima domenica dopo l'inizio dei saldi estivi)
- ◆ **12 SETTEMBRE,**
- ◆ **10 OTTOBRE,**
- ◆ **14 NOVEMBRE,**
- ◆ **28 NOVEMBRE,** (ultima domenica di novembre)

DA' ATTO che il giorno domenica **25 luglio 2010 è la Festa** del Santo Patrono **San Jacopo** per cui gli esercizi commerciali aventi sede nel Centro storico di Montecalvoli possono rimanere aperti;

DISPONE altresì che la presente Ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e sul sito www.comune.santamariaamonte.pi.it ;
- che venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale ed alla locale Stazione dei Carabinieri per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge n°241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data della conoscenza del presente atto, Ricorso Giurisdizionale al T.A.R. della Toscana, o entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

S. Maria a Monte, _____

IL SINDACO
(Dott. David Turini)